

REGIO DECRETO 7 giugno 1886 , n. 3929

Che istituisce un Laboratorio chimico in Roma, diviso in due sezioni, alla dipendenza del direttore generale delle gabelle. (086U3929)

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la [legge del 23 marzo 1884, n. 2048](#) (Serie 3^a), e la [legge del 2 aprile 1886, n. 3754](#) (Serie 3^a);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un laboratorio chimico in Roma alla dipendenza del direttore generale delle gabelle.

Art. 2.

Il laboratorio e' diviso in due sezioni.

La prima procede:

a) Alle ricerche ed alle analisi chimiche relative alla coltivazione ed alla manipolazione dei tabacchi ed alla produzione e preparazione dei sali;

b) All'esame dei prodotti delle manifatture dei tabacchi e delle

saline;

c) All'esame dei procedimenti di lavorazione in rapporto ai ricettari.

La seconda adempie l'ufficio di laboratorio centrale per la revisione delle analisi saccarimetriche degli zuccheri greggi che vengono raffinati per la esportazione, ed eseguisce gli esperimenti per determinare la qualificazione dei prodotti agli effetti dell'applicazione della tariffa doganale e delle tasse di fabbricazione.

Art. 3.

Al laboratorio e' preposto un direttore tecnico da nominarsi per decreto ministeriale di anno in anno, e al quale sara' assegnata una indennita' non maggiore di lire seimila da prelevarsi dal Capitolo iscritto nel bilancio passivo del Ministero delle finanze colla denominazione: «Laboratorio chimico e Consiglio tecnico».

Dopo un triennio di esercizio il direttore potra' essere nominato ad un impiego stabile corrispondente nella Amministrazione esterna delle Gabelle, pur continuando nella direzione del laboratorio.

Art. 4.

Pel servizio del laboratorio saranno assegnati due ufficiali tecnici, non che quel numero di ufficiali di scrittura e di agenti subalterni che sara' ritenuto necessario dal Direttore generale delle Gabelle. Si' gli uni che gli altri saranno scelti nel personale dell'Amministrazione esterna delle Gabelle ne' cui ruoli continueranno ad essere iscritti.

Gli ufficiali tecnici potranno anche essere scelti all'infuori del personale dell'Amministrazione fra i laureati in chimica che abbiano fatto il tirocinio di un anno almeno in un laboratorio od Istituto chimico. In questo caso la loro nomina sara' fatta per decreto Ministeriale di anno in anno; sara' loro assegnata un'indennita' non superiore a lire 4000 sul capitolo: «Laboratorio chimico e Consiglio tecnico», e scorso un triennio potranno essere nominati ad un impiego corrispondente nella stessa Amministrazione esterna delle gabelle.

Art. 5.

Agli impiegati addetti al laboratorio sono applicabili le disposizioni disciplinari dei regolamenti sul personale dell'Amministrazione delle gabelle.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale saranno approvate le istruzioni per l'andamento amministrativo e contabile del laboratorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.